

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3809/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per fagioli delle specie *Phaseolus*, cipolle e peperoni della voce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie (1986)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 2 e dell'articolo 10 del protocollo n. 3 allegati all'atto di adesione, fagioli, cipolle e peperoni della voce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie beneficiano all'importazione nel territorio doganale della Comunità di dazi ridotti entro i limiti di contingenti tariffari comunitari annuali; che i volumi contingentali ammontano a:

- 1 219 t per fagioli delle specie *Phaseolus* della sottovoce 07.01 F II,
- 5 348 t per cipolle della sottovoce ex 07.01 H, e
- 16 605 t per peperoni della sottovoce 07.01 S;

considerando che se questi prodotti sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, essi beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali; che se questi prodotti sono introdotti nel Portogallo i dazi contingentali applicabili sono da calcolare sulla base delle disposizioni relative dell'atto di adesione; che se questi

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.

prodotti vengono messi in libera pratica nel rimanente territorio doganale della Comunità, essi beneficiano della riduzione progressiva dei dazi doganali secondo il ritmo e alle condizioni previsti dall'articolo 75 dell'atto di adesione; che per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario i prodotti in questione devono soddisfare talune condizioni di marcatura e di etichettaggio quale prova della loro origine; che secondo le disposizioni relative del suddetto atto di adesione le misure tariffarie prendono effetto soltanto dal 1° marzo 1986; che è dunque opportuno aprire i contingenti tariffari in questione per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 1986;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti originari delle Isole Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli stati membri sono state le seguenti (in tonnellate):

Stati membri	- 07.01 F II - Fagioli (specie <i>Phaseolus</i> )			- ex 07.01 H - Cipolle			- 07.01 S - Peperoni		
	1982	1983	1984	1982	1983	1984	1982	1983	1984
Benelux	216	418	338	1 349	-	31	9 430	7 781	8 716
Danimarca	-	-	-	-	-	-	171	34	6
Germania	19	14	18	736	-	24	1 386	443	426
Grecia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spagna	in media 723			in media 4 488			in media 279		
Francia	-	-	-	-	-	-	9	8	30
Irlanda	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Italia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portogallo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regno Unito	41	116	309	308	-	133	7 548	6 137	6 851

considerando che negli ultimi tre anni i prodotti in questione sono stati importati regolarmente solo da alcuni stati membri, mentre gli altri stati membri non hanno effettuato nessuna o soltanto poche importazioni di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno in una prima fase prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli stati membri importatori reali da un lato e, dall'altro, di garantire agli altri stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra alcuni stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % di ciascuno dei volumi contingentali;

considerando che le quote iniziali degli stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione le

misure di cui all'articolo 4 del protocollo n. 2 allegato all'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 sono aperti dei contingenti tariffari comunitari nella Comunità per i seguenti prodotti, originari delle Isole Canarie e nei limiti indicati qui di seguito:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente
07.01	Ortaggi e piante mangerecce freschi o refrigerati: F. Legumi da granella, sgranati o in baccello: II. Fagioli (delle specie Phaseolus)	1 219 t
	H. Cipolle, scalogni e aglio: — Cipolle	5 348 t
	S. Peperoni	16 605 t

2. a) Se questi prodotti sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, essi beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali.
- b) Entro i limiti di detti contingenti tariffari, la Repubblica portoghese applica dazi doganali calcolati secondo le disposizioni relative dell'atto di adesione e dei relativi regolamenti.
- c) Se questi prodotti vengono messi in libera pratica nel rimanente territorio doganale della Comunità, i dazi contingentali indicati appresso per ciascuna delle sottovoci doganali sono applicabili:

N. della tariffa doganale comune	Dazio contingentale
07.01 F II:	
— dal 1° marzo al 30 giugno:	11,8 %, con riscossione minima di 1,8 ECU per 100 kg peso netto
— dal 1° luglio al 30 settembre:	15,4 %, con riscossione minima di 1,8 ECU per 100 kg peso netto
— dal 1° ottobre al 31 dicembre:	11,8 %, con riscossione minima di 1,8 ECU per 100 kg peso netto
ex 07.01 H:	10,9 %
07.01 S:	5,7 %

3. a) I prodotti oggetto del presente regolamento possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, fatte salve le altre disposizioni in materia di norme di qualità, sono presentati in imballaggi recanti sull'imballaggio l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile «Isole Canarie» o la sua traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.
- b) L'articolo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1631/84 <sup>(2)</sup>, non è applicabile ai prodotti di cui al presente regolamento.

#### Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. Una prima parte di ciascuno dei contingenti tariffari viene ripartita tra alcuni stati membri; le quote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 5 sono valide sino al 31 dicembre 1986, ammontano ai quantitativi indicati in appresso:

a) fagioli delle specie *Phaseolus* della sottovoce 07.01 F II:

Benelux	260 t
Germania	15 t
Spagna	580 t
Regno Unito	120 t

b) cipolle della sottovoce 07.01 H:

Benelux	370 t
Germania	200 t
Spagna	3 595 t
Regno Unito	115 t

c) peperoni della sottovoce 07.01 S:

Benelux	6 920 t
Danimarca	50 t
Germania	600 t
Spagna	240 t
Regno Unito	5 470 t

3. La seconda parte di ciascuno dei contingenti rispettivamente:

— 244 t per fagioli delle specie *Phaseolus* della sottovoce 07.01 F II,

— 1 068 t per cipolle della sottovoce 07.01 H, e

— 3 325 t per peperoni della sottovoce 07.01 S

costituisce la riserva comunitaria corrispondente.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione negli altri stati membri ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.

#### Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 – o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 – venga utilizzata per il 90 % o più, lo stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

#### Articolo 4

Ciascuna delle quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 è valida fino alla fine del periodo precisato all'articolo 1.

#### Articolo 5

Gli stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1986 eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1986, il totale delle importazioni dei prodotti in

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 24.

questione, effettuate fino al 15 settembre 1986 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

#### *Articolo 6*

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli stati membri, entro il 5 ottobre 1986, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

#### *Articolo 7*

1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Gli stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

3. Gli stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti interessati originari delle Isole Canarie presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

#### *Articolo 8*

A richiesta della Commissione, gli stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

#### *Articolo 9*

Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

#### *Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

R. STEICHEN